



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA
PER IL TRIENNIO 2013-2015**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

PER IL TRIENNIO 2013-2015

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

1. L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di intermediazione (brokeraggio) assicurativo professionale, identificato da **C.I.G. n. ZB007CBE3E** consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Reggio Calabria, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi.
2. L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).
3. Il valore presunto dell'appalto per l'intero periodo dell'affidamento di cui al successivo art. 4 è stimato in Euro 20.000,00.

Art. 2 PRESTAZIONI OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'incarico è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva:
 - a. valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell'Ente;
 - b. consulenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati di gara a tutela dell'Amministrazione comunale resi tempestivamente e comunque compatibilmente con l'attività del Comune, nonché indicazioni relative agli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato;
 - c. analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà che in uso dell'Ente;
 - d. attività di assistenza nella gestione amministrativa e tecnica, nella trattazione dei sinistri attivi e passivi, nel risarcimento e/o indennizzo dei danni e nell'attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri in ordine alle polizze in essere in relazione alle rispettive fasi e casistiche (es: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, dimensioni economiche della franchigia ecc...);
 - e. segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico – formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'Ente;
 - f. segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;
 - g. ogni ulteriore consulenza ed assistenza che abbia risvolti assicurativi e che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico;
 - h. attività di reportistica preventiva e consuntiva finalizzata alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia per gli Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in bilancio a titolo di base d'asta per le procedure di selezione del contraente, ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli ecc.).

Art. 3 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

1. L'intermediario assicurativo (broker), nell'espletamento del servizio si impegna a:
 - a) svolgere l'incarico nell'interesse del Comune di Reggio Calabria nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questo fornite;
 - b) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività del Comune di Reggio Calabria;
 - c) impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico;
 - d) collaborare attivamente con i dirigenti e/o con i responsabili del servizio interessato, adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi;
 - e) presentare preliminarmente all'inizio di ogni procedura di gara una relazione contenente un dettagliato programma assicurativo, con particolare riferimento alle proposte di una efficiente gestione globale dei rischi;
 - f) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
 - g) garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatrici;
 - h) gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione dell'incarico di cui al presente capitolato;
 - i) osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.
2. Restano di esclusiva competenza del Comune di Reggio Calabria:
 - le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse ;
 - l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
 - la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
 - la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.
3. Il Comune di Reggio Calabria si impegna ad indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l'affidamento delle polizze assicurative che la gestione del relativo contratto, disciplinata dal presente Capitolato, è affidata al Broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia Assicurativa, nella misura richiesta dal Broker in sede di presentazione dell'offerta economica.

Art. 4 DURATA DELL'INCARICO

1. La durata dell'incarico è di anni 3 (tre) decorrenti dal 01.02.2013 al 31.01.2016.
2. In ogni caso, la decorrenza iniziale del servizio avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto a seguito delle procedure di espletamento della gara oggetto del presente capitolato.
2. E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito.
3. L'incarico potrà essere prorogato per un massimo di 2 (due) mesi qualora, alla scadenza di cui al primo comma, il Comune avesse necessità di garantire la continuità della gestione, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

ART. 5 CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'appalto sarà affidato tramite procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto attribuito all'offerta

tecnica e all'offerta economica, a seguito dell'applicazione dei parametri stabiliti nel disciplinare di gara.

2. Potranno essere incaricate del servizio oggetto del presente capitolato le imprese in possesso del requisito di idoneità professionale attestato mediante iscrizione presso il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

3. La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita Commissione ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

ART. 6 CORRISPETTIVO

1. L'attività relativa all'incarico in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico del Comune di Reggio Calabria.

2. Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.

3. Nessun compenso potrà essere richiesto al Comune di Reggio Calabria nel caso in cui si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze, oppure non si realizzi il buon esito delle procedure di affidamento. Parimenti, nessuna pretesa di indennizzi, compensi, rimborsi o altro a carico del Comune di Reggio Calabria potrà essere fatta valere o riconosciuta dal Broker qualora lo stesso Comune decida di non stanziare in bilancio le somme occorrenti per la stipula delle polizze sino a concorrenza del valore presunto dell'appalto di cui all'art. 1, comma 3.

4. La misura del compenso sarà calcolata applicando a detti premi assicurativi la percentuale indicata nell'offerta economica.

5. Il Broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l'intera durata contrattuale.

6. Il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie Assicuratrici verrà, di norma, effettuato per il tramite del Broker, che provvederà alla loro rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

7. Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 in quanto compatibili.

ART. 7 OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

1. Il Broker affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi).

2. Il Broker affidatario è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento, ancorché applicabili.

3. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) .

ART. 8 OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI

1. Il Broker affidatario è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

2. Il Broker affidatario dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del C.C.

3. Sono a carico del Broker:

- a) tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento dell'incarico;
- b) i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- c) la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabilito dall'art. 109 del D.L.gs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). Prima dell'aggiudicazione definitiva dovrà essere presentata copia della suddetta polizza, la cui validità dovrà estendersi all'intera durata dell'incarico.

4. Il Comune di Reggio Calabria ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

ART. 9 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa così come definita dal D.Lgs. 209/05.

ART. 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA

1. Il Comune di Reggio Calabria si riserva di risolvere unilateralmente il contratto senza alcun onere se non quello di preavviso di almeno 60 giorni:

- a) nel caso di inadempienza contrattuale comunque determinata o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato; in tal caso il recesso sarà preceduto da comunicazione alla parte contraente la quale avrà facoltà di contro dedurre entro e non oltre 30 giorni dalla notifica;
- b) in caso di subappalto o cessione del contratto;
- c) nel caso di omissioni collegate agli elementi di valutazione di cui al progetto tecnico oggetto di affidamento;
- d) in caso di sopravvenuta impossibilità giuridica qualora venisse meno l'iscrizione dell'aggiudicatario al registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui alla L. 209/2005 e ss.mm.ii.

ART. 11 CAUZIONE DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva, resa nella misura del 10% calcolata sul valore presunto complessivo dell'appalto come indicato all'art. 1, dovrà essere costituita tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. La garanzia dovrà permanere per l'intera durata contrattuale nella misura originariamente stabilita, impegnandosi l'aggiudicatario a ricostituirla il valore qualora il Comune si vedesse costretto ad escuterla in tutto o in parte.

ART. 12 PENALI

1. In caso di ritardo rispetto a qualunque termine previsto nel progetto operativo offerto in sede di gara, il Broker sarà tenuto a corrispondere una penale pari a 100,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo.

2. In caso di ogni altro inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Broker per il quale non è stabilito un termine ovvero nel caso di ritardo reiterato, l'Amministrazione contraente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e la risoluzione anticipata di cui all'art. 10, avrà la facoltà di applicare penali il cui ammontare è fissato, a giudizio dell'Ente, in relazione alla gravità degli inadempimenti.

A tal fine sono individuati 4 livelli di inadempimento:

1° livello (inadempienza lieve): Euro 100,00

2° livello (inadempienza media): Euro 250,00

3° livello (inadempienza grave): Euro 500,00

4° livello (inadempienza molto grave): Euro 1500,00

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati al Broker dall'Ente; il Broker dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo, decorrente dalla stessa contestazione, di 5 (cinque) giorni lavorativi.

Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio dell'Ente, saranno applicate al Broker le penali come sopra indicate.

4. L'Ente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà avvalersi della cauzione di cui all'articolo precedente, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, ovvero, in difetto, potrà compensare i predetti crediti ritenendo dal premio dovuto alla compagnia assicurativa la provvigione spettante al Broker.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. Il Broker prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ART. 13 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Broker e il Comune in relazione al servizio oggetto del presente Capitolato sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

1. Ai sensi di quanto previsto dal codice sulla privacy (D.Lgs. 196/2003) in tema di trattamento dei dati personali, in sede di contratto le parti dovranno dichiarare di essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione dello stesso contratto, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal citato D.Lgs.

2. Ai fini della suddetta normativa, le parti, sempre in sede di contratto, dovranno dichiarare che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

3. Il Comune eseguirà i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge. In ogni caso lo stesso Broker dovrà dichiarare espressamente di acconsentire al

trattamento per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Broker al Comune nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 maggio 1998, n. 171 e delle altre normative in vigore.

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Si precisa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di trattamento ineriscono all'espletamento della gara medesima;
- b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla scrivente amministrazione in base alla vigente normativa;
- c) l'eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude all'Amministrazione la possibilità di disporre l'aggiudicazione in favore dell'interessato - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - o il personale dell'amministrazione implicato nel procedimento;
 - o ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241;
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 medesimo, cui si rinvia;
- e) soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Reggio Calabria, Piazza Italia, Palazzo S. Giorgio; CAP 89100.

ART. 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Broker affidatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della citata legge n. 136/2010 e successive modifiche.

2. il Broker affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Reggio Calabria ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Reggio Calabria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Broker affidatario con raccomandata a.r., il rapporto contrattuale oggetto della presente convezione nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione del competente dirigente da comunicarsi al Broker affidatario con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

5. Il Broker affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi

identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

6. Il Broker affidatario, nella sua qualità, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, 2° periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. In particolare, la predetta clausola dovrà essere conforme alla seguente:

“Art. (...)

(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Reggio Calabria della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- L'impresa (...), in qualità di subappaltatore dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Reggio Calabria”.

7. Il Broker affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Comune e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.

8. Il Broker affidatario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria.

9. Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, l'apposita clausola di cui al precedente 6° comma.

10. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Broker affidatario si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge, restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

ART. 16 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Broker tutti gli oneri tributari ad eccezione di quelli che fanno carico al Comune per legge.
2. Sono a carico completo ed esclusivo del Broker tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata.

3. A seguito dell'aggiudicazione definitiva sarà stipulato un contratto tra il Broker ed il Comune nella forma di scrittura privata, soggetta a registrazione, i cui costi per l'assolvimento dell'imposta di bollo e della tassa di registro sono a carico del Broker.

ART. 17 DISCIPLINA APPLICABILE E NORME FINALI

1. L'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole e dagli allegati del Contratto che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, i quali costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dal presente Capitolato che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di cui sopra;
 - c) dal D.Lgs. 163/2006 e dalle altre norme in materia di appalti pubblici di forniture e servizi;
 - d) dal D.Lgs n. 209 del 7.09.2005 (Codice delle Assicurazioni);
 - e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del capitolato e del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per il Comune, il Broker rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.